SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 135° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 27 gennaio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1994, n. **60**.

Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate . . . . Pag. 4

LEGGE 21 gennaio 1994, n. **61**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente . . . . Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1994, n. **62**.

Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia . . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 22 dicembre 1993.

Integrazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso . . . . Pag. 19

Ministero della sanità

DECRETO 9 dicembre 1993.

Metodi di analisi, piani di campionamento e livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca . . . . Pag. 20

Ministero delle finanze

DECRETO 3 gennaio 1994.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro

DECRETO 10 gennaio 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003 . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 gennaio 1994.

Approvazione delle deliberazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993, in materia di delegificazione delle norme relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle denuncie annuali degli assicurati al «Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri» e al «Fondo di previdenza per il personale di volo». Pag. 27

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 dicembre 1993.

Proroga della validità del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 concernente disciplina relativa alla gestione delle scorte di prodotti petroliferi . . . . Pag. 28

Ministero dei trasporti

DECRETO 8 gennaio 1994.

Sospensione dell'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1991 concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti . . . . Pag. 29

DECRETO 8 gennaio 1994.

Sospensione dell'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente le norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni Pag. 29

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento di idoneità alla Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (Coirag), in Palermo, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico di gruppo nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo . . . . Pag. 30

DECRETO 31 dicembre 1993

Riconoscimento di idoneità alla Scuola superiore di analisi transazionale «Seminari romani di analisi transazionale», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo transazionale berniano . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993

Accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società . . . . Pag 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 1994.

Regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale . . . . Pag. 32

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 38

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 40

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag 48

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» . . . . Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Pag. 59

Ministero di grazia e giustizia: Riunione del distretto notarile di Torre Annunziata al distretto notarile di Napoli Pag. 59

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990. Pag. 59

Rilascio di exequatur . . . . Pag 59

Ministero della difesa:

- Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri Pag 59

Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1992 concernente autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione da parte del comune di Rieti. Pag 59

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 26 gennaio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 59

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Iscrizione dell'Associazione Co Val P.A. Abruzzo - Consorzio valorizzazione produzioni agricole Abruzzo a r.l., in Celano, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari . . . . Pag 60

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni . . . . Pag 60

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 60

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 60

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni . . . . Pag 60

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione . . . . Pag. 61

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione . . . . Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

LEGGE 18 gennaio 1994, n. **59.**

Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

94G0059

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 60.

Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei *deficit* determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purché non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del *deficit* entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai *festival*, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali — libere ed esigibili — relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.a., e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituiti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 800/1967 reca: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali». In particolare il titolo III, reca: «Attività musicali in Italia e all'estero».

— Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche) è il seguente: «L'anzidetto fondo speciale, oltre per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro».

Note all'art. 2, comma 1:

— Per il titolo III della citata legge n. 800/1967 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 800/1967 è il seguente:

«Art. 28 *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali)*. — Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato estate livornese di Livorno e l'Ente concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le instituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività».

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 589/1979 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è il seguente:

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) - c) (omissis);

d) Il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1422):

Presentato dal sen. ZITO ed altri il 22 luglio 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 23 novembre 1993.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 novembre 1993 in un testo unificato con atto n. 1624 (MANZINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3517):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0068

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 61.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496

—

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

« ART. 01. – *(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).* — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 02. – *(Funzioni amministrative delle province)*. — 1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

ART. 03. – *(Agenzie regionali e delle province autonome).* — 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).* — 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il

Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale).* — 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 1-*ter*. – *(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)*. — 1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:.

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA).* — 1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri

interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, e del comma 2 del presente articolo e mantenuto *ad personam* fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. — *(Disposizioni sul personale ispettivo)*. — 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

ART. 2-*ter*. — *(Norme regolamentari)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e princìpi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera *a)*, per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera *a)*, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Norma transitoria).* — 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Disposizioni finanziarie).* — 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad

essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-*bis* e 2, comma 3, e assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente..

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).* — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative ».

NOTE

AVVERTENZA

Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 48

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1711):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'ambiente (SPINI) il 13 dicembre 1993.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 13 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 dicembre 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione il 15 e 16 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3551):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 gennaio 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 10 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0074

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1994, n. 62.

Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.

2. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 2.

1. La società di cui all'art. 1 è retta dalle norme del codice civile.

2. Il capitale sociale della società è conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla città metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia.

3. Alla società possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa.

4. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della società lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la città metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 3.

1. La società può svolgere ulteriori attività, anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualità ambientale.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla società i compiti di cui all'art. 1 già oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.

2. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:

a) assicurare il rispetto dei principi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;

b) stabilire che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, siano previste, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.

Art. 5.

1. Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla società in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.

2. Lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia e gli altri soggetti che comunque ad essa partecipano, conferiscono inoltre alla società, al fine di costituire una banca dati unitaria sul territorio e sulle attività direttamente o indirettamente interessate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, i progetti, i dati relativi alle attività di cui all'art. 1, nonché il servizio informativo.

Art. 6.

1. Lo statuto della società è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed è approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. La società ha sede in Venezia e svolge la sua attività secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

3. Il presidente della società è nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della società.

Art. 7.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:

a) trasferire alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività di cui all'art. 1;

b) individuare, di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprietà del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla società il cui valore verrà determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 11 dell'art. 12 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente:

«11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;

b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;

c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 798/1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, è il seguente:

«Art. 4. — È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello

stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 798/1984 è il seguente:

«Art. 3. — La somma di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale di cui all'art. 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico;

f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *l)*, nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'art. 4.

Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione».

— Il testo dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 139/1992, recante interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, è il seguente:

«1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991.

2. *(Omissis)*.

3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'art. 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera *a)* del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 798/1984 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 139/1992 è il seguente: «1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *l)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994».

94G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 1993.

Integrazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, articoli 1, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 2, 7, comma 4, e 14, comma 1, lettera *c)*, punto 3;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, art. 4, commi 2 e 12, e art. 74, comma 1;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, mantenuto in vigore dall'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 144, comma 2;

Visto il proprio decreto di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti in data 24 ottobre 1980, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1981;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1993, che contiene, tra l'altro le dotazioni di effetti di vestiario uniforme del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerata la necessità di integrare dette dotazioni con la previsione e la conseguente individuazione formale di un distintivo utile alla identificazione degli assistenti capo che hanno conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

Considerata la necessità di integrare dette dotazioni con la previsione e la conseguente individuazione formale di una placca di riconoscimento di agevole esibizione ai fini della immediata identificazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a prestare servizio in abito civile, sia in particolari situazioni operative sia in qualità di conduttore di mezzi di trasporto dell'Amministrazione penitenziaria;

Considerata la necessità di integrare dette dotazioni con la previsione di un giubbetto rifrangente da usare, a seconda delle esigenze operative, nei servizi esterni diurni e notturni, segnatamente quello delle traduzioni finalizzate ai ricoveri ospedalieri dei detenuti e degli internati, così da assicurare il tempestivo riconoscimento del personale impiegatovi;

Tenuto conto che i citati distintivi, placche e giubbetti sono in uso presso le altre Forze di polizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 66 del decreto ministeriale 7 giugno 1993 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 66-*bis* (*Distintivo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria*). — 1. Il distintivo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è costituito da una piastrina metallica di forma rettangolare delle dimensioni di mm 43 x 15. La piastrina è di colore blu con bordo di colore argento. La piastrina, sul verso, reca la scritta argentata UPG e sul retro ha idonei perni per l'applicazione agli indumenti.

2. Il distintivo va applicato sulle spalline della giacca e della camicia verso l'esterno prima delle insegne di qualifica; sulle tute di servizio, sui giacconi, sulle giacche a vento e sui giubbotti foderati sul lato sinistro del petto, immediatamente sopra l'insegna di qualifica.

Art. 66-*ter* (*Placca di riconoscimento*). — 1. La placca di riconoscimento è di metallo di colore argento, è rotonda ed ha un diametro di mm 60; sul verso reca in alto le scritte, semicircolari, sovrapposte "DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA", la prima di corpo maggiore della seconda; al centro reca il fregio del Corpo in rilievo; in basso ha impresso il numero di matricola personale del destinatario; sul retro ha impresso un numero progressivo ed ha un apposito fermo a pressione, anche a scatto, per l'applicazione agli indumenti.

2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce il numero delle placche di riconoscimento non necessitanti del numero di matricola».

Art. 2.

1. Il personale impiegato in servizi esterni, diurni e notturni, sopra le previste uniformi di servizio armato invernali ed estive o sull'abito civile, quando autorizzato, può indossare un giubbetto rifrangente, ignifugo con la scritta «POLIZIA PENITENZIARIA», che è impressa sul davanti e sul dietro.

2. Il prospetto dei capi di vestiario del personale del Corpo di polizia penitenziaria contenuto nel decreto ministeriale 7 giugno 1993 nella voce CAPI VARI è integrato con la seguente, ultima previsione:

«Giubbetto rifrangente . . . . 1 indeterm».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: CONSO

94A0478

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1993.

Metodi di analisi, piani di campionamento e livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 42, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991);

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 dicembre 1971, che stabilisce il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera;

Visti i decreti ministeriali:

29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1974;

13 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 18 maggio 1976;

28 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980;

14 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 giugno 1986,

che modificano il decreto ministeriale 14 dicembre 1971;

Vista la decisione della Commissione n. 93/351/CEE del 19 maggio 1993 che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 90/515/CEE del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare la quantità di 0,5 milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco.

2. Per le specie ittiche elencate in allegato *A*, il tenore medio di cui al comma 1 è fissato in 1 milligrammo per chilogrammo.

3. Per valore medio del tenore di mercurio totale si intende il risultato dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata del campione.

4. Il metodo di analisi da utilizzare per la determinazione del mercurio totale è quello riportato in allegato *B* al decreto ministeriale 14 dicembre 1971.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità stabilisce piani di campionamento per i prodotti della pesca freschi o congelati di produzione nazionale, comunitaria e di importazione dai Paesi terzi tenendo conto dei risultati dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, nonché della natura dei prodotti della pesca da campionare; i piani di campionamento sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

2. Nell'attuazione dei piani di cui al comma 1 la quantità minima di campioni da prelevare da ogni lotto è la seguente:

a) dieci campioni prelevati da dieci esemplari diversi se il lotto è costituito dalle specie ittiche di cui all'allegato *A*;

b) cinque campioni prelevati da cinque esemplari diversi se il lotto è costituito da specie ittiche non appartenenti all'allegato *A*,

nel caso il lotto da campionare sia costituito da esemplari di grandezza non uniforme, i campioni devono essere prelevati in maniera da risultare rappresentativi della composizione del lotto; qualora si tratti di specie di piccola taglia si deve prelevare un numero di esemplari tale per cui il peso del campione non sia comunque inferiore a grammi 100.

3. Per i campioni destinati al controllo ufficiale ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, restano valide le disposizioni relative all'entità e modalità di prelevamento di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 14 dicembre 1971.

Art. 3.

1. Per la determinazione del mercurio totale nei prodotti ittici trasformati si applicano i fattori di conversione secco-umido di cui all'allegato *B*.

Art. 4.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 14 dicembre 1971 fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4 e all'art. 2, comma 3, del presente decreto nonché i decreti ministeriali 29 marzo 1974, 13 maggio 1976, 28 gennaio 1980, 14 maggio 1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 3

ALLEGATO *A*

Squalo (tutte le specie);
Tonno (Thunnus spp.);
Tonnetto (Euthynnus spp.);
Palamita (Sarda spp.);
Palamita bianca (Orcynopsis unicolor);
Pesce spada (Xiphias gladius);
Pesce vela (Istiophorus platypterus);
Marlin (Makaira spp.);
Anguilla (Anguilla spp.);
Spigola (Dicentrarchus labrax);
Storione (Acinpenser spp.);
Ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus);
Scorfano (Sebastes marinus, S. mentella);
Molva azzurra (Molva dipterygia);
Lupo marino (Anarhichas lupus);
Luccio (Esox lucius);
Squalo portoghese (Centroscymnes coelolepis);
Razza (Raja spp.);
Pesci sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo);
Rana pescatrice (Lophius spp.).

ALLEGATO *B*

FATTORI DI CONVERSIONE SECCO-UMIDO

A) Salinati	0,5
B) Salati	0,4
C) Affumicati	0,4
D) Conservati	0,7
E) Cotti (Loins)	0,6

94A0495

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 1994.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 263, che l'art. 1, comma 1, ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, concernente, tra l'altro, la fissazione delle aliquote delle imposte sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1993 è stata quella di Lit. 145.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la corrispondente tabella allegato *A* al decreto ministeriale 3 maggio 1993, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
15.392	58 642	15 966	10 000	100 000
15.908	59 976	16 366	10 250	102 500
16.426	61.309	16 765	10 500	105 000
16.943	62 643	17 164	10 750	107 500
17.460	63 977	17 563	11 000	110 000
17.977	65.311	17 962	11 250	112 500
18.495	66.644	18.361	11 500	115 000
19.011	67.978	18 761	11 750	117 500
19.528	69.312	19 160	12 000	120 000
20.045	70 646	19 559	12.250	122 500
20.562	71 980	19 958	12 500	125 000
21.080	73.313	20.357	12 750	127 500
21 597	74.647	20 756	13 000	130 000
22.114	75 981	21 155	13 250	132.500
22.630	77 315	21 555	13 500	135 000
23.147	78.649	21.954	13 750	137.500
23.665	79.982	22 353	14 000	140 000
24.182	81 316	22 752	14 250	142 500
24.699	82 650	23.151	14 500	145 000
25.216	83.984	23 550	14 750	147 500
25.732	85.318	23 950	15 000	150 000
26.250	86.651	24 349	15 250	152 500
26.767	87 985	24 748	15 500	155 000
27.284	89.319	25 147	15 750	157 500
27.801	90 653	25 546	16 000	160 000
28.318	91 987	25.945	16 250	162 500
28.835	93 320	26.345	16 500	165 000
29.352	94 654	26 744	16 750	167 500
29.869	95 988	27 143	17 000	170.000
30.076	96 521	27 303	17 100	171 000
30.283	97.055	27 462	17 200	172 000
30.490	97 588	27 622	17 300	173 000
30.696	98.122	27 782	17 400	174 000
30 903	98.656	27 941	17 500	175 000
31.421	99.989	28 340	17 750	177 500
31.938	101.323	28 739	18 000	180.000
32.454	102 657	29 139	18 250	182 500
32.971	103 991	29 538	18 500	185 000
33 489	105 324	29 937	18 750	187 500
34.006	106 658	30 336	19 000	190 000
34.523	107.992	30 735	19 250	192 500
35 040	109 326	31 134	19 500	195 000
35 556	110.660	31 534	19 750	197 500
36.074	111 993	31 933	20 000	200 000
36.591	113 327	32 332	20 250	202 500
37.108	114 661	32 731	20 500	205 000

N.B. Importi in lire per kg convenzionale (= 1 000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
37.625	115.995	33.130	20 750	207 500
38.142	117.329	33 529	21.000	210.000
38.659	118.662	33.929	21.250	212.500
39.176	119.996	34.328	21.500	215 000
39.693	121.330	34.727	21.750	217 500
40.210	122.664	35 126	22.000	220.000
40.727	123 998	35 525	22 250	222 500
41.245	125.331	35 924	22 500	225 000
41.761	126.665	36 324	22 750	227 500
42.278	127.999	36 723	23 000	230 000
42.795	129.333	37 122	23.250	232 500
43.312	130.667	37.521	23.500	235.000
43.830	132.000	37 920	23.750	237.500
44.347	133.334	38.319	24.000	240.000
44.864	134.668	38 718	24 250	242 500
45.380	136.002	39 118	24 500	245 000
45.898	137.335	39 517	24.750	247 500
46.415	138.669	39 916	25.000	250.000
46.932	140.003	40 315	25 250	252.500
47.449	141.337	40 714	25 500	255 000
47.966	142.671	41.113	25.750	257 500
48.483	144.004	41.513	26.000	260.000
49.000	145.338	41 912	26.250	262 500
49.517	146.672	42.311	26 500	265 000
50.034	148.006	42 710	26 750	267 500
50.551	149 340	43 109	27.000	270 000
51.069	150 673	43 508	27 250	272 500
51.585	152.007	43 908	27 500	275 000
52.102	153.341	44 307	27 750	277 500
52.619	154.675	44 706	28.000	280 000
53.136	156.009	45 105	28.250	282.500
53.654	157.342	45.504	28.500	285.000
54.171	158.676	45.903	28 750	287.500
54.687	160.010	46.303	29.000	290.000
55.204	161.344	46 702	29.250	292.500
55.721	162.678	47 101	29.500	295.000
56.239	164.011	47 500	29.750	297.500
56.756	165.345	47 899	30.000	300 000
57.273	166.679	48 298	30 250	302 500
57.790	168 013	48 697	30 500	305 000
58.307	169.346	49 097	30.750	307.500
58.824	170.680	49 496	31.000	310.000
59.341	172.014	49 895	31.250	312.500
59.858	173.348	50 294	31.500	315.000
60.375	174.682	50.693	31.750	317.500
60.893	176 015	51 092	32 000	320 000

N B Importi in lire per kg convenzionale (1 000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
61.409	177 349	51 492	32 250	322 500
61 926	178 683	51 891	32 500	325 000
62.443	180 017	52 290	32 750	327 500
62 960	181 351	52 689	33 000	330 000
63 478	182 684	53 088	33 250	332 500
63.995	184.018	53 487	33 500	335 000
64 511	185 352	53 887	33 750	337 500
65 028	186 686	54 286	34 000	340 000
65 545	188 020	54 685	34 250	342 500
66.063	189 353	55 084	34 500	345 000
66 580	190 687	55 483	34 750	347 500
67.097	192 021	55 882	35 000	350 000
67 613	193 355	56 282	35 250	352 500
68.130	194 689	56 681	35 500	355 000
68.648	196 022	57 080	35 750	357 500
69.165	197 356	57 479	36 000	360 000
69.682	198.690	57 878	36 250	362 500
70.199	200 024	58 277	36 500	365 000
70.717	201 357	58 676	36 750	367 500
71.233	202 691	59 076	37 000	370 000
71.750	204.025	59 475	37 250	372 500
72 267	205 359	59 874	37 500	375 000
72 784	206 693	60 273	37 750	377 500
73.302	208 026	60 672	38 000	380 000
73 819	209·360	61 071	38 250	382 500
74.335	210 694	61 471	38 500	385 000
74 852	212 028	61 870	38 750	387 500
75.369	213 362	62 269	39 000	390 000
75.887	214.695	62 668	39 250	392 500
76.404	216 029	63 067	39 500	395 000
76.921	217 363	63 466	39 750	397 500
77.437	218 697	63 866	40 000	400 000
78.472	221.364	64 664	40 500	405 000
79.506	224.032	65.462	41 000	410 000
80.539	226 700	66.261	41 500	415 000
81.574	229.367	67 059	42 000	420 000
82.608	232 035	67 857	42 500	425 000
83.643	234.702	68 655	43 000	430 000
84.676	237 370	69 454	43 500	435 000
85.711	240 037	70 252	44 000	440 000
86 745	242 705	71 050	44 500	445 000
87.778	245 373	71 849	45 000	450 000
88.813	248 040	72 647	45 500	455 000
89 847	250 708	73 445	46 000	460 000
90 881	253 375	74 244	46 500	465 000
91 915	256 043	75 042	47 000	470 000

N B Importi in lire per kg convenzionale (= 1 000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
92.949	258 711	75 840	47 500	475 000
93.983	261 378	76 639	48.000	480 000
95.017	264 046	77 437	48.500	485 000
96.052	266 713	78 235	49.000	490 000
97.085	269 381	79 034	49 500	495 000
98.120	272 048	79 832	50 000	500 000
99.154	274.716	80 630	50.500	505 000
100 187	277 384	81 429	51 000	510 000
101 222	280 051	82 227	51 500	515 000
102.256	282 719	83 025	52 000	520 000
103.290	285 386	83 824	52 500	525 000
104.324	288 054	84 622	53 000	530 000
105 358	290 722	85 420	53.500	535 000
106 393	293 389	86 218	54 000	540 000
107.426	296.057	87 017	54 500	545 000
108 461	298.724	87 815	55 000	550 000
109 495	301 392	88 613	55 500	555 000
110.529	304 059	89 412	56 000	560 000
111 563	306 727	90 210	56 500	565 000
112 597	309 395	91 008	57 000	570 000
113 631	312 062	91 807	57 500	575 000
114 665	314 730	92 605	58 000	580 000
115.700	317.397	93 403	58 500	585 000
116 733	320 065	94 202	59 000	590 000
117.767	322.733	95 000	59 500	595 000
118 802	325 400	95 798	60 000	600 000

N B Importi in lire per kg convenzionale (= 1 000 sigarette)

94A0507

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 gennaio 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare in dipendenza di operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1993, a quella n. 20, di scadenza 1° giugno 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036642», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 11%-1° giugno 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1993 - Roma, 1° giugno 1993»; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807760 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° giugno 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036642», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11% - 1° giugno 1993/2003».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro,

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva,

per i titoli da L. 50 000 000: in giallo sole-giallo arancio:

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000 000.000: in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1 000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia, la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1994

p. *Il direttore generale*: PIEMONTESE

94A0504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1994

Approvazione delle deliberazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993, in materia di delegificazione delle norme relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle denuncie annuali degli assicurati al «Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri» e al «Fondo di previdenza per il personale di volo».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia previdenziale, interessanti le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL;

Viste le deliberazioni n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993 adottate dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1993;

Decreta:

Sono approvate le delibere n. 35 del 24 maggio 1991 e n. 27 del 23 luglio 1993, assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; in materia di delegificazione delle norme relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle denuncie annuali degli assicurati al «Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri» e al «Fondo di previdenza per il personale di volo».

Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

DELIBERAZIONE n. 35.

OGGETTO: *Regolamentazione, ex art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, della procedura (modalità e termini) di denuncia annuale del personale iscritto al «Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri» da parte delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 24 maggio 1991)

Visto il quarto comma dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che attualmente disciplina la materia in oggetto;

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *g)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Esaminata la relazione sull'argomento e preso atto del parere favorevole espresso dal comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri;

Ritenuto che, a seguito del decentramento alle sedi periferiche disposto per gli adempimenti connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi dovuti al Fondo speciale in oggetto a mezzo dei modelli DM 10 e dei corrispondenti modelli 01/M e 03/M, la procedura di cui al quarto comma dell'art. 10 della citata legge n. 889/1971 debba essere modificata per esigenze tecnico-operative e perché in contrasto con quella vigente, nella stessa materia, per la generalità degli assicurati;

Su conforme proposta e con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Delibera

di estendere, a decorrere dall'anno 1990 in poi, ai datori di lavoro tenuti ad iscrivere il personale dipendente al «Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri» le disposizioni contenute nella precedente delibera n. 159 del 20 novembre 1987, recepita dal decreto ministeriale 4 dicembre 1987.

Visto, *il presidente*
BUGLI

Visto: *il segretario*
RAFANIELLO

DELIBERAZIONE n. 27

OGGETTO: *Regolamentazione della procedura (modalità e termini) di denuncia annuale del personale iscritto al «Fondo di previdenza per il personale di volo» da parte delle aziende di navigazione aerea, delegificata ai sensi dell'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 23 luglio 1993)

Visto il secondo comma dell'art. 19 della legge 13 luglio 1965, n. 859, che attualmente disciplina la materia in oggetto;

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *g)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Esaminata la relazione sull'argomento e preso atto del parere favorevole espresso dal comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo nella seduta del 19 giugno 1991.

Ritenuto che, a seguito del decentramento alle sedi periferiche degli adempimenti connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi dovuti al Fondo speciale in oggetto a mezzo dei modelli DM 10 e dei corrispondenti modelli 01/M e 03/M, la procedura di cui al secondo comma dell'art. 19 della citata legge n. 859/1965 debba essere modificata per esigenze tecnico-operative e perché difforme da quella vigente, nella stessa materia, per la generalità degli assicurati;

Su conforme proposta e con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Delibera:

A decorrere dall'anno 1992, per le modalità ed i termini di presentazione delle denunce annuali degli assicurati al «Fondo di previdenza per il personale di volo» di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 13 luglio 1965, n. 859, trovano applicazione le disposizioni contenute nella precedente delibera di questo consiglio di amministrazione n. 159 del 20 novembre 1987, approvata con decreto ministeriale 4 dicembre 1987.

Visto, *il presidente*
COLOMBO

Visto: *il segretario*
VIVIANI

94A0480

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1993.

Proroga della validità del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 concernente disciplina relativa alla gestione delle scorte di prodotti petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE

Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1968, n. 68/414;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 19 di detta legge;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale n. 15494 del 30 dicembre 1992, con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i limiti, per i soli prodotti di categoria *A*, ai trasferimenti degli obblighi di scorta di detta categoria al di fuori dell'area costituita dalle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria;

Sentito il parere del comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi nella seduta tenutasi il 25 novembre 1993;

Ritenuto di dover proseguire almeno per un trimestre l'applicazione in via sperimentale del citato decreto ministeriale n. 15494 datato 30 dicembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

La validità del decreto ministeriale n. 15494 in data 30 dicembre 1992 di cui alle premesse è prorogata fino al 31 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1993

Il direttore generale: GATTI

94A0479

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 1994.

Sospensione dell'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1991 concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti;

Vista la procedura d'infrazione n. 92/0954 avviata, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, dalla Commissione delle Comunità economiche europee a seguito dell'emanazione del suddetto decreto, per la violazione delle norme contenute nella direttiva n. 83/189/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Si sospende l'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti.

Art. 2.

L'emanazione del presente decreto sarà comunicata alla Commissione delle Comunità economiche europee, con gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1994

Il Ministro: COSTA

94A0505

DECRETO 8 gennaio 1994

Sospensione dell'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente le norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 29 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dell'11 giugno 1992, concernente le norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni;

Vista la procedura d'infrazione n. 92/0960 avviata, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, dalla Commissione delle Comunità economiche europee a seguito dell'emanazione del suddetto decreto, per la violazione delle norme contenute nella direttiva n. 83/189/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Si sospende l'efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 29 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dell'11 giugno 1992, concernente le norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni.

Art. 2.

L'emanazione del presente decreto sarà comunicata alla Commissione delle Comunità economiche europee, con gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1994

Il Ministro: COSTA

94A0506

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento di idoneità alla Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (Coirag), in Palermo, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico di gruppo nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (Coirag), con sede in Palermo, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Confederazione di organizzazioni Italiane per la ricerca analitica sui gruppi (Coirag), con sede in Palermo, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (Coirag) con sede in Palermo, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico di gruppo nella sede di Milano, Torino, Roma e Palermo e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0458

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento di idoneità alla Scuola superiore di analisi transazionale «Seminari romani di analisi transazionale», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo transazionale berniano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte

da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola superiore di analisi transazionale «Seminari romani di analisi transazionale», con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola superiore di analisi transazionale «Seminari romani di analisi transazionale» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola superiore di analisi transazionale «Seminari romani di analisi transazionale», con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo transazionale berniano nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0459

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della medesima legge;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 con la quale è stata rilevata l'opportunità di verificare con cadenza annuale lo stato di crisi delle imprese che hanno richiesto l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, al fine di acclarare l'evoluzione delle situazioni aziendali;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato in data 25 febbraio 1993 di conferma dell'annullamento, disposto dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza 1947/89, delle deliberazioni con le quali il CIPI aveva accertato nelle sedute del 22 marzo 1984 e del 10 luglio 1985 la condizione di crisi aziendale dell'Alfa Romeo S.p.a. e dell'Alfa Romeo auto S.p.a. per il periodo rispettivamente dicembre 1984-dicembre 1985 e dicembre 1983-dicembre 1985;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di accertamento della condizione di crisi aziendale delle imprese Alfa Romeo S.p.a., con sede a Milano ed unità ubicate in Arese (Milano), Milano-Portello, Roma, e Pomigliano d'Arco (Napoli) - periodo dicembre 1984-dicembre 1985 e Alfa Romeo auto S.p.a., con sede in Napoli ed unità di Arese, Milano-Portello, Pomigliano d'Arco e filiali di vendita nazionali - periodo dicembre 1983-dicembre 1985;

Viste le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria dai quali risulta che il parere negativo formulato da alcune di esse è basato principalmente: sulla mancata adozione di meccanismi di rotazione nella sospensione dei lavoratori, sulla mancata concertazione con le rappresentanze sindacali di idonei piani di ristrutturazione industriale, sul mancato utilizzo

di altre forme di sostegno previste dalle norme quali i contratti di solidarietà e il part-time, nonché sul comportamento delle aziende che avrebbero tenuto non corrette relazioni sindacali;

Ritenuto che il compito demandato al CIPI verte sull'accertamento di specifiche situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e che le considerazioni formulate dalle organizzazioni sindacali non rilevano ai fini di tale accertamento in quanto non volte a contestare l'esistenza di uno stato di difficoltà produttiva e gestionale, ma unicamente la scelta delle modalità atte a fronteggiare tali difficoltà;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Comitato previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha assorbito le competenze del Comitato previsto dal decreto ministeriale 21 maggio 1979;

Visti i pareri espressi dalle oo.ss. presenti in seno al C.N.E.L.;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, subentrata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418 nelle competenze della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro;

Ritenuto che ricorrono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale delle predette imprese;

Delibera:

È accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Alfa Romeo S.p.a., con sede in Milano e unità ubicate in Arese (Milano), Milano-Portello, Roma e Pomigliano d'Arco (Napoli) - dicembre 1984-dicembre 1985;

Alfa Romeo auto S.p.à., con sede in Napoli ed unità di Arese (Milano), Milano-Portello, Pomigliano d'Arco (Napoli) e filiali di vendita nazionali - dicembre 1983-dicembre 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A0481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 1994.

Regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle prossime elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica fissate per i giorni 27 e 28 marzo 1994, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Considerati gli elementi acquisiti in ordine alla politica tariffaria praticata per la cessione degli spazi pubblicitari nei settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radio e della televisione;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva
Codice di autoregolamentazione

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e o per

l'elezione del Senato della Repubblica, devono darne notizia almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda.

2. Tale comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, fatto salvo quanto previsto al comma 5, deve precisare: *a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per la propaganda; *b)* le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con il presente atto nonché le eventuali condizioni di gratuità; *c)* i meccanismi previsti per impedire fenomeni di accaparramento degli spazi e per garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta in relazione anche allo stesso numero della testata, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dal presente atto; *d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto la diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. È in facoltà degli editori di cui al comma 1 raccogliere in apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché le ulteriori regole adottate nell'ambito della propria autonomia per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare nel termine di cui al comma 1 possono limitarsi a precisare: *a)* l'avvenuta adozione di un codice di autoregolamentazione a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato il codice di autoregolamentazione; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza o elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi anzidette, sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, a sua richiesta, in qualunque momento e deve essere comunque conservato dalla testata.

Art. 2.

Accesso agli spazi di propaganda delle testate o edizioni locali

1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli editori di testate locali, nonché di giornali a diffusione nazionale per quanto concerne le edizioni locali o comunque le pagine locali, che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste per la Camera dei deputati ovvero ai candidati ed ai gruppi di candidati per il Senato della Repubblica presenti nei collegi ricompresi nell'area di diffusione della singola testata o edizione locale, in condizioni di parità tra candidati dello stesso collegio uninominale della Camera o del Senato, nonché, rispettivamente, tra liste della stessa circoscrizione elettorale ovvero tra gruppi di candidati al Senato della stessa regione.

2. Qualora la determinazione degli spazi utilizzabili per la propaganda elettorale, ad opera rispettivamente delle singole testate, non consenta di assicurare l'accesso a tutte le categorie di interessati ogni testata di cui al comma 1 può limitare la pubblicazione della propaganda ai candidati di tutti o alcuni dei collegi uninominali ovvero ai gruppi di candidati della regione e o alle liste della circoscrizione o delle circoscrizioni interessate dalla sua area di diffusione o dall'area di diffusione dell'edizione o delle pagine locali, adottando oggettivo ed idoneo criterio di selezione. Tale limitazione ed il relativo criterio seguito vanno comunque indicati nel comunicato preventivo ovvero nel codice di autoregolamentazione.

3. Nel caso in cui la disponibilità degli spazi utilizzabili per la propaganda lo consenta, può consentirsi l'accesso agli spazi di propaganda delle testate locali, nonché delle edizioni locali o comunque delle pagine locali delle testate nazionali, ai partiti o ai movimenti politici in condizione di parità tra di loro.

Art. 3.

Accesso agli spazi di propaganda delle testate nazionali

1. Gli editori di testate a diffusione nazionale che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai partiti ed ai movimenti politici in condizione di parità tra di loro.

2. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si applicano le disposizioni dell'art. 11 intendendosi sostituite le parole «dei programmi» con le parole «della pubblicazione».

Art. 4.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda elettorale debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro autore.

Art. 5.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il cinquanta per cento della tariffa massima e l'ottanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda non può eccedere il limite rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni o pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato o suo mandatario elettorale, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 6.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano inserzioni pubblicitarie, vietate ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica di candidati e o di programmi e o di linee ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Organi ufficiali dei partiti

1. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 8.

Comunicazione preventiva

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e o per l'elezione del Senato della Repubblica, devono darne notizia almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e deve precisare: *a)* che le trasmissioni di propaganda e le relative condizioni generali di accesso sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero telefonico di tali sedi; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Art. 9.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le tariffe di accesso e quelle eventuali di produzione, le eventuali condizioni di gratuità, le condizioni temporali di prenotazione, i meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento degli spazi ed a garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e del presente atto.

2. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 8 e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato dall'emittente.

3. Prima del trentacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione; nello stesso termine le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 10.

Accesso alle trasmissioni di propaganda delle emittenti locali

1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, i soggetti di cui all'art. 8, nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti locali gestite ai candidati ed alle liste per la Camera dei deputati, ovvero ai candidati ed ai gruppi di candidati per il Senato della Repubblica, presenti nei collegi ricompresi nell'area di diffusione della singola emittente, devono assicurare condizioni di parità con riguardo, rispettivamente, allo stesso collegio per i candidati nei collegi uninominali della Camera o del Senato, alla stessa circoscrizione elettorale per le liste o per i candidati di lista, alla stessa regione per i gruppi di candidati al Senato.

2. Qualora gli spazi destinati alla propaganda elettorale non consentano di assicurare l'accesso a tutte le categorie di interessati, l'emittente locale, previa espressa precisazione nel codice di autoregolamentazione di cui all'art. 9, può limitare le trasmissioni di propaganda ai candidati di tutti o alcuni dei collegi uninominali ovvero alle liste della circoscrizione o delle circoscrizioni — e o ai soli gruppi di candidati della regione o delle regioni — interessate dalla sua area di diffusione, adottando oggettivo idoneo criterio di selezione. Il criterio seguito va comunque indicato nel codice di autoregolamentazione.

3. Le emittenti in ambito locale possono mandare in onda trasmissioni differenziate nell'ambito del territorio servito al solo fine di rendere disponibili più spazi di propaganda e di interessare un maggiore numero di collegi uninominali.

Art. 11.

Accesso alle trasmissioni di propaganda delle emittenti nazionali

1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, i soggetti di cui all'art. 8 devono assicurare l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti in ambito nazionale da loro gestite ai partiti ed ai movimenti politici in condizione di parità tra di loro. Ove intendano consentire l'accesso anche alle categorie di interessati di cui al comma 1 dell'art. 10, debbono tener conto, ai fini del rispetto delle condizioni di parità, delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito nazionale di diffusione dei programmi, in relazione alla circostanza che:

a) il candidato in un collegio uninominale della Camera può essere candidato anche in una lista della circoscrizione elettorale cui appartiene tale collegio nonché in liste aventi il medesimo contrassegno in altre due circoscrizioni elettorali;

b) il candidato soltanto di lista può essere candidato in liste con lo stesso contrassegno in tre circoscrizioni elettorali.

2. Nel caso considerato nella lettera *a)* del precedente comma è necessario rispettare il principio di parità sia nei confronti di tutti i candidati dello stesso collegio uninominale sia dei candidati inclusi in tutte le liste delle circoscrizioni in cui è presente in lista il candidato nel collegio uninominale: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in altri collegi uninominali della stessa circoscrizione ovvero sono anche candidati in liste di altre circoscrizioni, sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti ancora dei candidati di questi ultimi collegi uninominali ovvero dei candidati di queste ultime circoscrizioni e così via progressivamente. Analogamente, nel caso considerato nella lettera *b)* del precedente comma è necessario rispettare il principio di parità nei confronti dei candidati di tutte le liste delle circoscrizioni in cui è presente la stessa candidatura, salva la necessità di rispettare il principio di parità negli ulteriori progressivi ambiti come sopra indicato. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunità in sede attuativa.

Art. 12.

Circuiti

1. La trasmissione di programmi elettorali in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale. Si applicano ad essa, in particolare, le disposizioni dell'art. 11.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.

Art. 13.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi

destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative ad una stessa categoria di interessati nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione con candidati in collegi uninominali risulti più ampio di quello di un singolo collegio, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione.

5. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 14.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 8 è tenuto a far verificare, a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato o suo mandatario elettorale, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici, del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e del competente Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 15.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano, oltre agli spot, trasmissioni pubblicitarie vietate ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e o di programmi e o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 16.

Programmi e servizi informativi

1. Nei programmi e servizi di informazione elettorale i soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati di un medesimo collegio uninominale, ai gruppi di candidati della stessa regione, alle liste di una medesima circoscrizione elettorale, ai partiti o movimenti politici di riferimento, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

3. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

4. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali può essere ammessa nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre

trasmissioni, diverse da quelle di propaganda elettorale disciplinate nel capo I del titolo II del presente atto, è vietata la presenza dei soggetti anzidetti.

5. Il codice di autoregolamentazione di cui all'art. 9 indica i criteri di individuazione del ricorrere dei presupposti che consentono, ai sensi del precedente comma, la presenza dei soggetti ivi indicati nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata.

6. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimanga escluso qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Organi ufficiali dei partiti

1. Le disposizioni degli articoli da 8 a 16 non si applicano agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 18.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a conservare la registrazione delle trasmissioni di propaganda elettorale anche oltre il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e sino al compimento dei procedimenti di controllo in ordine alle spese elettorali previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di comunicazione elettorale e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi o delle circoscrizioni elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonchè il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei candidati, delle liste, dei gruppi di candidati nelle varie trasmissioni nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per la eventuale presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché delle disposizioni dettate con il presente atto.

2. I comitati regionali segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di violazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, delle prescrizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e delle disposizioni dettate con il presente atto; segnalano inoltre allo stesso Garante ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, delle prescrizioni della legge citata nonché di quelle dettate dalla Commissione.

3. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti loro demandati.

4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

5. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 20.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di piu liste collegate ad un candidato in un collegio uninominale ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 21.

Consenso alla propaganda

1. Ai fini di cui all'art. 15, commi 1 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il consenso del singolo candidato in cui favore viene svolta propaganda elettorale

sulla stampa quotidiana e periodica, sulla radio e sulla televisione, si intende acquisito anche attraverso gli atti e le attività compiute dal mandatario elettorale ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. Nel caso di propaganda in favore del singolo candidato commissionata da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed all'art. 8, comma 1, del presente atto sono tenuti a verificare l'autorizzazione dello stesso candidato o del suo mandatario. Il consenso del singolo candidato si presume per la propaganda ad esso riferibile ordinata dal partito, dalla lista, o dal gruppo di candidati di appartenenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, fanno capo a tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed all'art. 8, comma 1, del presente atto.

Art. 22.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per l'elezione è vietata qualsiasi forma di propaganda.

Art. 23.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenute a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 24.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 8 nonché a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando termine e modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 25

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1994

Il Garante: SANTANIELLO

94A0548

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, e successive modifiche;

Viste la delibera del senato accademico del 22 febbraio 1983 e del consiglio di amministrazione del 9 marzo 1983, con le quali, sentiti i consigli di facoltà è stato approvato il piano di sviluppo quadriennale dell'Università degli studi di Ancona ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989, con il quale viene istituita presso l'Università di Ancona la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica;

Visto il decreto rettorale n. 1025 del 20 aprile 1990 con il quale, previo parere favorevole del Ministero dell'universià e della ricerca scientifica e tecnologica ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 del TULIS approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è stata inserita, all'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi di Ancona, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, con il quale è stata approvata la nuova tabella XXV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa all'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche;

Considerato che il precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 assegna all'Università degli studi di Ancona il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica che non figura tra quelli indicati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Visto il decreto rettorale del 29 luglio 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991, con il

quale è stato modificato lo statuto dell'Università di Ancona con l'inserimento del corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo biologico ecologico;

Visto l'art. 7 del TULIS approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tenuto conto delle competenze già presenti nell'Università di Ancona, delle indicazioni formulate nella presentazione del piano quadriennale di sviluppo, della recente revisione della tabella nazionale (tabella XXV) in fase di approvazione presso il Consiglio universitario nazionale;

Vista la delibera del senato accademico del 21 dicembre 1991 con la quale si proponeva l'inserimento nello statuto dell'indirizzo di biologia marina e oceanografica;

Ritenuto opportuno modificare la richiesta avanzata con la sopracitata delibera del senato accademico inserendo l'indirizzo biotecnologico e sopprimendo l'indirizzo biologico ecologico;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore del 21 maggio 1993 con la quale si propone la sopracitata modifica di statuto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 2 giugno 1993 con la quale si propone la modifica di statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1992 con cui si trasmette copia del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993 relativo all'inserimento a statuto degli indirizzi di biologia marina e oceanografica e biotecnologico e la soppressione dell'indirizzo biologico ecologico;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

il primo comma dell'art. 2.5.1 è soppresso e sostituito dal seguente:

«È istituito il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina oceanografica e indirizzo biotecnologico»;

l'art. 2.5.3 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Sono insegnamenti caratterizzanti il biennio di applicazione i seguenti:

a) indirizzo in biologia marina ed oceanografica:

1) algologia;

2) biochimica comparata;

3) biologia marina;

4) oceanografia;

5) sedimentologia e regime dei litorali;

b) indirizzo biotecnologico:

1) biochimica applicata;

2) chimica delle fermentazioni;

3) genetica dei microrganismi;

4) ingegneria genetica.

L'indirizzo in biologia marina ed oceanografica comprende altri due corsi a scelta e l'indirizzo biotecnologico altri tre corsi a scelta tra quelli non obbligatori per un totale di cinquecento ore»;

gli insegnamenti non obbligatori di cui all'art. 2.5.4 sono sostituiti dai seguenti:

1) anatomia umana;

2) batteriologia;

3) biochimica ambientale;

4) biochimica cellulare;

5) biochimica degli organismi acquatici;

6) biochimica della nutrizione;

7) biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

8) biochimica industriale;

9) biochimica vegetale;

10) biofisica;

11) biologia cellulare;

12) biologia della pesca ed acquacoltura;

13) biologia dello sviluppo;

14) biologia e sistematica delle alghe

17) biotecnologia marina;

18) biotecnologie cellulari;

19) biotecnologie farmaceutiche;

20) biotecnologia farmacologiche;

21) biotecnologie vegetali;

22) botanica marina;

23) chimica analitica strumentale;

24) chimica biorganica;

25) chimica dell'ambiente;

26) chimica delle sostanze organiche naturali;

27) citogenetica;

28) citologia animale;

29) citologia sperimentale;

30) citologia vegetale;

31) climatologia e metereologia;

32) conservazione della natura e delle sue risorse;

33) ecofisiologia vegetale;

34) ecologia animale;

35) ecologia applicata;

36) ecologia marina;

37) ecologia microbica;

38) enzimologia;

39) fisiologia comparata;

40) fisiologia degli organismi marini;

41) fitobiologia;

42) fitobiologia marina;

43) fitogeografia;

44) genetica delle popolazioni;

45) genetica ecologica;

46) genetica molecolare;

47) genetica umana;

48) geochimica;

49) geofisica marina;

50) idrobiologia e pescicolture;

51) igiene;
52) igiene ambientale;
53) laboratorio di biologia molecolare;
54) laboratorio di ecologia;
55) laboratorio di metodologie botaniche;
56) laboratorio di metodologie genetiche;
57) laboratorio di metodologie zoologiche;
58) laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche;
59) lichenologia;
60) maricoltura;
61) metodi fisici in chimica organica;
62) metodi matematici e statistici;
63) metodi per il trattamento dell'informazione;
64) metodologie biochimiche;
65) microbiologia ambientale;
66) microbiologia applicata;
67) misure oceanografiche;
68) mutagenesi ambientale;
69) neurochimica;
70) oceanografia biologica;
71) oceanografia chimica;
72) oceanografia costiera;
73) oceanografia fisica;
74) paleobiogeografia;
75) paleoclimatologia;
76) paleoecologia;
77) paleontologia;
78) palinologia;
79) patologia generale;
80) planctologia;
81) principi di valutazione di impatto ambientale;
82) sintesi e tecniche speciali organiche;
83) sistematica degli organismi animali marini;
84) stereochimica;
85) stratigrafia;
86) tecnologia dei biomateriali;
87) tecnologie ricombinanti;
88) telerilevamento geologico e fotointerpretazione;
89) virologia;
90) zoogeografia;
91) zoologia applicata;
92) zoologia dei vertebrati;
93) zoologia sistematica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 6 dicembre 1993

Il rettore: BOSSI

94A0483

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio in data 18 febbraio 1993, dal consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1993 e dal senato accademico in data 27 aprile 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1993;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio in data 18 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La facoltà di economia e commercio conferisce:

la laurea in economia e commercio;

il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 2.

Dopo l'art. 54 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi al:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 55. — La durata del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 56. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 10 suddivisi nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 59;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 57. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 58. — Il piano di studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 59 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra quelle attivate dalla facoltà, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 59. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;

economia aziendale;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica;

matematica generale.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia regionale;

economia dell'arte e della cultura;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche,

economia e tecnica della pubblicità

Area giuridica:

diritto commerciale,

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo;

diritto del lavoro

Area matematico-statistica

matematica finanziaria;

statistica del turismo

Altre aree:

sociologia del turismo.

Art. 60. -- L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici elencati nell'art. 59 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 61. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 58 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 62. - Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 63. — Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, economia marittima e dei trasporti e del diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dai corsi di laurea in economia e commercio e in economia marittima e dei trasporti al corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici e i corsi di laurea della facoltà di economia.

Art. 64. — *Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia:*

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica.*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo
economia dei Paesi in via di sviluppo
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economie delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

storia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

marketing industriale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle imprese di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;

diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05B - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 ottobre 1993

Il rettore

94A0464

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vist la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 257;

Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 27 gennaio 1993, dal consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1993 e dal senato accademico in data 27 aprile 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 707, relativo alla scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche, al terzo comma viene così modificato:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti da sei a dodici per ciascun anno di corso, per un totale complessivo di ventiquattro studenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 novembre 1993

Il rettore

94A0484

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Il presente decreto è stato integralmente sostituito dalla legge di conversione con il testo sottoriportato, salvo l'art. 8 relativo all'entrata in vigore (v. peraltro il periodo che segue).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395». I DD.LL. n. 274/1993 e n. 395/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993 e n. 285 del 4 dicembre 1993).

Art. 01.

Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema

informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale.

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale,

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente.

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 02.

Funzioni amministrative delle province

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ***(a)***, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge ***(a)***.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 ***(b)***, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ***(c)***, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

(a) Il testo degli articoli 3 e 14 della legge n 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente

«Art 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali)* — 1. Ai sensi dell'art 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti».

«Art. 14 *(Funzioni)*. — 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici».

(b) Il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 177/1993 (Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima) prevede che: «In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: "*h)* la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo", 14, terzo comma, limitatamente alle parole: "*b)* all'igiene dell'ambiente", 20, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera *c)*, limitatamente alle parole: "di vita e", 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene ambientale e", 66, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale».

(c) Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e il seguente:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *(omissis)*;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio».

Art. 03.

Agenzie regionali e delle province autonome

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse

regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ***(a)***, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 ***(b)***. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ***(c)***, al personale delle agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ***(d)***. I rapporti fra le agenzie e le sezioni regionali del predetto albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto.

(a) Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«Art. 7 (*Dipartimenti di prevenzione*). — 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici».

(b) Il D.P.R. n. 177/1993 reca: «Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima».

(c) Per il testo dell'intero art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

(d) L'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è così formulato:

«Art. 10. — 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Art. 1.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(a)*.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 25 agosto 1991, n. 282 *(b)*. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.

(a) Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) prevede che: «Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

(b) La legge n. 282/1991 reca la riforma dell'ENEA. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, di detta legge:

«2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica».

Art. 1-*bis*.

Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(a)*, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo

1988, n. 67 *(b)*, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 *(c)*. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 *(d)*, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 *(e)*.

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 *(f)*, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

(a) La legge n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)* — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

(b) Il testo della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a)-d) (omissis);

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi».

(c) Il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) prevede che: «I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali».

(d) Il testo dell'art. 4 della legge n. 85/1982 (Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984), abrogato dal presente articolo, era il seguente:

«Art. 4. — In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonché quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

A tal fine:

1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanità e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;

2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attività svolta».

(e) La legge n. 282/1991 reca la riforma dell'ENEA. Si trascrive il testo del relativo art. 3, abrogato dal presente articolo:

«Art. 3. — 1. I compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonché in applicazione dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5 e dei relativi aggiornamenti predispone una relazione sull'attività svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'art. 5, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'art. 13, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'art. 5, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'art. 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del Parlamento che la trasmettono alle competenti commissioni parlamentari».

(f) Il comma 9 dell'art. 3 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che: «Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per uguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991».

Art. 1-*ter*.

Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(a)***, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA.

(a) Il comma 1 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 2.

Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA

1 Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(a)*;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(a)*, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, e del comma 2 del presente articolo è mantenuto *ad personam* fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n 29/1993 reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421» Il capo III (articoli 30-44) del titolo II reca norme sugli uffici, le piante organiche, la mobilità e gli accessi Si trascrive il testo del relativo art 45, come sostituito dall'art 15 del D Lgs 10 novembre 1993, n 470

«Art. 45 *(Contratti collettivi)* - 1 La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n 421

2 I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini

3 I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato

4 La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali

5 Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie

6 I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e per la

parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.

9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Art. 2-*bis*.

Disposizioni sul personale ispettivo

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 2-*ter*.

Norme regolamentari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(a)***, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ***(b)***. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera *a)*, per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ***(c)***;

d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera *a)*, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ***(b)***.

(a) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(b) Il D.P.R. n. 175/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183». Si trascrive il testo delle disposizioni abrogate dal presente articolo, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dello stesso articolo (il testo qui trascritto, salvo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 è stato introdotto, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 9, 10, 13 e 15 del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13, in corso di conversione in legge, in sostituzione del testo originario; la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 su menzionato è stata peraltro già abrogata dall'art. 11 del predetto decreto):

«Art. 4 (*Obbligo di notifica*). — 1. Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'art. 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'art. 12, comma 2.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In tali casi il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza».

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — 1. Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose identificate con i criteri dell'allegato IV, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'art. 12 e che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata».

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori».

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — 1. Il comitato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'art. 4.

2. Il commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali competenti in relazione all'oggetto della conferenza».

«Art. 16, comma 1, lettera *a)*. — 1. Le regioni:

a) partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'art. 5».

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — 1. Ricevuta la notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche ai fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'art. 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'art. 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5».

«Art. 20 (*Ispezioni*). — 1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo».

(c) Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

Norma transitoria

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(a)***, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto.

(a) Il testo degli articoli 18 e 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 18 (*Presidi e servizi multizonali*). — La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.

La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:

a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;

b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;

c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione».

«Art. 22 (*Presidi e servizi multizonali di prevenzione*). — La legge regionale, in relazione alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art. 18».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-*bis* e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 247, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Amedeo Ottaviani è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese del settore turismo, a seguito del decesso del sig. Giovanni Colombo.

94A0486

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riunione del distretto notarile di Torre Annunziata al distretto notarile di Napoli

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1994 il distretto notarile di Torre Annunziata è stato riunito al distretto notarile di Napoli e ha assunto la denominazione di distretti notarili riuniti di Napoli e Torre Annunziata, con capoluogo a Napoli e con decorrenza dal 18 gennaio 1994.

94A0566

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Il giorno 14 ottobre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 334, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 14 ottobre 1993.

94A0488

Rilascio di exequatur

In data 10 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Faroux Abdel Salam Elhofy, console generale della Repubblica Araba d'Egitto a Roma;

Panaghiotis De Leonardo, console onorario della Repubblica ellenica a Bari;

Pierluigi Maria Panzini, console onorario del Regno dei Paesi Bassi ad Ancona;

Cornelius Johannes Nortjè, console generale della Repubblica del Sud Africa a Milano;

Ramon Gandarias Alonso de Celis, console generale di Spagna a Genova;

Carlos Viñuesa Salto, console generale di Spagna a Milano;

Krister Isaksson, console generale del Regno di Svezia a Milano;

Claudio Antonio Pantarotto, console generale onorario della Repubblica dell'Ecuador a Milano;

Erik Tengstrand, vice console onorario del Regno di Svezia a Baia Domizia.

94A0489

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 è stato modificato l'art. 10, lettere *c)* e *d)*, dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

94A0490

Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1992 concernente autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione da parte del comune di Rieti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1993 sono state apportate alcune modifiche al decreto ministeriale 25 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992, registro n. 41 Difesa, foglio n. 272 e pubblicato «in sunto» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 del 10 ottobre 1992.

94A0491

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1699,07
ECU	1891,91
Marco tedesco	972,40
Franco francese	286,40
Lira sterlina	2541,47
Fiorino olandese	868,16
Franco belga	47,010
Peseta spagnola	12,002
Corona danese	250,14
Lira irlandese	2441,73
Dracma greca	6,776
Escudo portoghese	9,690
Dollaro canadese	1293,05
Yen giapponese	15,380
Franco svizzero	1155,83
Scellino austriaco	138,32
Corona norvegese	226,33
Corona svedese	213,26
Marco finlandese	302,86
Dollaro australiano	1205,49

94A0573

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'Associazione Co.Val.P.A. Abruzzo - Consorzio valorizzazione produzioni agricole Abruzzo a r.l., in Celano, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1993, n. 90552, è stata accertata nell'Associazione Co.Val.P.A. Abruzzo - Consorzio valorizzazione produzioni agricole Abruzzo a r.l., con sede in Celano (L'Aquila), Borgo Strada n. 14, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 170 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

94A0492

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto 8 ottobre 1993 del prefetto di Chieti l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 486/33 MHZ tecnologia FISA con video T240 Epson e stampante laser Epson FPL del valore di L. 9.850.000, disposta in suo favore dalla ditta Roche S.p.a. di Milano, da destinare alla clinica dermatologica.

Con decreto 11 ottobre 1993 del prefetto di Chieti l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione di un dipinto dal titolo «Paradisac Apoda» del valore di L. 2.000.000, disposta in suo favore dal pittore Antonio La Corte.

94A0529

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un centinaio di volumi di medicina interna, disposta in suo favore dal prof. Baserga Angelo.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer accessoriato, disposta in suo favore dalla FINBIO - Fondazione internazionale biotecnologie di Milano, da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice mod. Rex Rotary e di un terminal mod. Italtel, disposta in suo favore dal prof. Giancarlo Traina, da destinare alla clinica ortopedica universitá.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 12.000.000, disposta in suo favore dalla Abbott S.p.a., da destinare all'istituto di pediatria.

Con decreto 30 settembre 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di libri e materiale software, disposta in suo favore dall'associazione «Gruppo italiano studio - Aspetti metabolici e biochimici della riproduzione umana», da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 30 settembre 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, quale contributo per gli studi effettuati nella formula ipoallergenica Nidina H.A., disposta in suo favore dalla Nestlè italiana S.p.a., da destinare all'istituto di pediatria.

94A0530

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 28 ottobre 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di una sonda endoscopica PF 309 S speciale, disposta in suo favore dalla società Hoechst Italia S.p.a.

Con decreto 28 ottobre 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte, disposta in suo favore dal prof. Francesco Liguori da destinare al dipartimento di matematica e applicazioni.

Con decreto 28 ottobre 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di attrezzature del valore di L. 3.819.778, disposta in suo favore dalle ditte Laboratori di ricerche Dermo cosmetiche S.r.l. e Dermo Research - Roma.

94A0533

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer MAC LCII 4/80 del valore di L. 3.050.500, disposta in suo favore dalla ditta Apple System, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Toshiba 3910 e di una stampante laser HPLYIIIP del valore di L. 6.000.000, disposta in suo favore dalla società Poli industria chimica S.p.a., da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, cattedra di chemioterapia.

Con decreto 28 settembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microincubatore del valore di L. 700.000, disposta in suo favore dalla società Schering S.p.a., da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

94A0532

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto 6 ottobre 1993 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale librario del valore di L. 70.478 000, disposta in suo favore dalla famiglia Gallucci, da destinare all'istituto di chirurgia cardiovascolare - centro di cardiochirurgia.

94A0534

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto 21 settembre 1993 del prefetto di Pisa la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di diciotto volumi dei complessivi venti che compongono l'opera omnia di Giuseppe Toniolo del valore di L. 900.000, disposta in suo favore dall'Ufficio della pastorale sociale e del lavoro, da destinare alla Scuola di formazione sociale e politica della diocesi di Pisa.

94A0536

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latinà)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L 357 000
	- semestrale	L. 195 500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46 000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 200 000
	- semestrale	L. 109 000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 65 000
	- semestrale	L. 45 500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199 500
	- semestrale	L 108 500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* L **98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336 000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1 450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189